

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 15 NOVEMBRE 2018

AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE NR. 17/2018

OGGETTO: GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2018

Il prossimo **30 novembre 2018**, i contribuenti sono chiamati alla cassa per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2018.

Nel ricordare alla gentile clientela che **i modelli F24 predisposti per il versamento del secondo acconto sono già stati consegnati prima delle ferie estive** unitamente a quelli per il versamento del saldo e del primo acconto, riepiloghiamo quanto segue.

I metodi per il calcolo degli acconti

L'acconto dovuto dai contribuenti può essere determinato con due differenti metodologie:

- 1) **metodo storico**: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2017;
- 2) **metodo previsionale**: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2018 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito dell'emissione del cosiddetto avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio ha provveduto a giugno a conteggiare gli acconti con il metodo storico.

Se i Signori Clienti intendono richiedere il ricalcolo in base al metodo previsionale è necessaria apposita segnalazione alla scrivente, utilizzando il *fac simile* allegato alla presente comunicazione.

Gli acconti Irpef

La misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta netta del 2017, l'imposta netta corrisponde al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2018. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 2 luglio 2018 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione, nel mese di novembre.

Gli acconti Ires

La misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta netta del 2017, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2018. Tale totale va suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 2 luglio 2018 con eventuale rateazione ed il residuo 60% dovuto in unica soluzione, entro il 30 novembre 2018.

Gli acconti Irap

Le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale seguono quelle previste per le imposte (Irpef o Ires) dovute dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la

misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta netta del 2017, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Irap 2018, da suddividere in due quote con le stesse modalità previste per l'Irpef o l'Ires.

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef. Cambia la misura dell'acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

Ricordiamo inoltre che l'aliquota del 10% applicata per la cedolare secca su contratti a canone convenzionato è stata prorogata per tutto il 2018 e verrà innalzata da gennaio 2019 alla misura del 15%.

Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

Nella tabella che segue abbiamo riepilogato i casi principali.

Tipo di tributo	% acconto annuo 2018
maggiorazione Ires per società di comodo (10,50%)	100%
Ivie, Ivafe (per beni e attività finanziarie estere)	100%
imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi/forfettari	100%

Compensazione

Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

Si ricorda che anche per la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000 euro (limite così abbassato nel corso del 2017) relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap, vige l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 5.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Inoltre ricordiamo che dal 1° ottobre 2014 è stato esteso in modo sensibile l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, mantenendo la presentazione cartacea solo in determinate ipotesi, mentre viene introdotto un generalizzato obbligo telematico anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

Tipo di F24	Modalità di presentazione
Regole valide sia per i privati che per i partite Iva	
F24 con compensazione a saldo zero	→ • Entratel o Fisconline
Regole valide solo per i titolari di partite Iva	

F24 con compensazione e saldo a debito (indipendentemente dall'importo) o a zero	→	<ul style="list-style-type: none"> • Entratel o <i>Fisconline</i>
F24 senza compensazione e saldo a debito	→	<ul style="list-style-type: none"> • Entratel o <i>Fisconline</i> • <i>Home banking</i> convenzionati
Regola valida solo per i privati		
F24 senza compensazione e saldo a debito	→	<ul style="list-style-type: none"> • Libera (anche cartacea)
F24 con compensazione	→	<ul style="list-style-type: none"> • Entratel o <i>Fisconline</i> o <i>homebanking</i> convenzionati

Ricordiamo infine che nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 che contengono compensazioni che presentano profili di rischio. Richiamando integralmente quanto indicato nella nostra circolare n.15/2018, segnaliamo in questo contesto, che potrebbe essere consigliabile in caso di compensazioni parziali con saldo a debito, sdoppiare il modello F24, presentando distintamente la delega a zero (interamente compensata) e quella con addebito (senza compensazioni) in modo da ravvedere, se del caso, il solo versamento annullato in virtù della compensazione negata.

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e nel caso non Vi ritrovaste piu' il modello F24 consegnatoVi a giugno/luglio siete pregati di rivolgerVi all'amministrazione per un nuovo inoltro.

Cordiali saluti


 D'Azeglio Servizi srl

RICHIESTA DI RICALCOLO ACCONTI
(da inviare allo Studio entro il 25/ 11 / 2018)

Dati del contribuente

Spettabile Studio

Oggetto: RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER L'ANNO 2018

Facendo seguito alla circolare 17/2018, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle Entrate, con la presente:

- richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30.11.2018 tenendo conto delle seguenti circostanze:
 - drastica riduzione del reddito imponibile
 - drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di
 - altro.....
- richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30.11.2018 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli,00 euro
-

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data / / 2018

Firma